

Spett.le COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Via Segà, n. 1
SAN GIORGIO IN BOSCO

All'att.ne del Funzionario Responsabile dell'Imposta
Comunale sugli Immobili
Dott. Filippin Primelio Augusto

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
(art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il sottoscritto C.F.
(cognome e nome) (codice fiscale)
nato a il
in qualità di legale rappresentante della ditta..... p.i.
con sede in via.....

Comunica

Di aver regolarizzato la sua posizione relativamente all'Imposta Comunale sugli immobili relativa
all'annualità intervenendo con l'azione del ravvedimento
(indicare l'anno oggetto del ravvedimento)
operoso.

Comunica inoltre che l'infrazione commessa è quella indicata al punto (...) della tabella riportata
sul retro del presente modulo.

Si riportano di seguito i dati relativi alla liquidazione :

Data del versamento:.....(allegare bollettini)

Imposta versata: € Sanzione:% = €

Interessi = $\frac{\text{Imposta} \times 1}{36.500} \times \text{giorni}$ = €

Totale versato: €

....., li

Firma:_____

¹ Inserire il tasso legale indicato al foglio 2

“Riportare nell'apposita casella del presente modulo il numero corrispondente al tipo di infrazione commessa e per la quale si è intervenuti con il ravvedimento operoso”



Numero	Tipo di infrazione (normativa applicata)	Termine entro i quali il contribuente deve intervenire	Sanzione
1	Omesso versamento art. 13 comma 1 lett."a" D.Lgs. 472/97	Deve essere eseguito entro 30 gg. decorrenti dal termine stabilito dalla legge ovvero: il 16 luglio per l'acconto oppure il 16 gennaio per il saldo. Modalità: per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare , l'imposta, la sanzione e gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento va effettuato utilizzando gli stessi bollettini per il versamento dell'imposta barrando l'apposita casella. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli-fabbricati-aree fabbricabili etc" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e quindi senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare, arrotondata, deve invece, comprendere oltre all'imposta , la sanzione ridotta e gli interessi.	Sanzione amministrativa del 2,5% (1/12 del 30%) sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta.
2	Omesso versamento art. 13 comma 1 lett."b" D.Lgs. 472/97	Deve essere eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero il 31 Ottobre. Modalità: come sopra	Sanzione amministrativa del 3% (1/10 del 30%) sull'ammontare dell'imposta tardivamente versata.
3	Omessa denuncia art. 13 comma 1 lett."c" D.Lgs. 472/97	Deve essere presentata denuncia ed effettuato il versamento entro 90 giorni dalla scadenza prevista dalla legge. Modalità: Bisogna presentare entro il termine succitato, al comune competente la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione tardiva stessa, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno , con allegata fotocopia della ricevuta di versamento scrivendo nelle "annotazioni", la seguente frase "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti , rispettivamente, l'imposta , gli interessi, la sanzione. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare , l'imposta , la sanzione e gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento va effettuato utilizzando gli stessi bollettini per il versamento dell'imposta barrando l'apposita casella. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli – fabbricati-aree fabbricabili etc" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e quindi senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare, arrotondata, deve invece, comprendere oltre all'imposta , la sanzione ridotta e gli interessi.	Sanzione amministrativa del 8,33% (1/12 del 100%) del tributo dovuto.
4	Infedele denuncia art. 13 comma 1 lett."b" D.Lgs. 472/97	Deve essere presentata denuncia ed effettuato il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica. Modalità: Bisogna presentare entro il termine sopra scritto, al comune competente la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione tardiva stessa, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno , con allegata fotocopia della ricevuta di versamento scrivendo nelle "annotazioni", la seguente frase "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti , rispettivamente, l'imposta , gli interessi, la sanzione. Per perfezionare il ravvedimento bisogna pagare , l'imposta , la sanzione e gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale con le stesse modalità indicate al punto "4".	Sanzione amministrativa del 5% (1/10 del 50%) del tributo dovuto
5	Omesso, parziale tardivo versamento art. 8 comma 2 del Regolamento Comunale per l' I.C.I.	Si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso (precedenti punti, 1, 2), se il contribuente interviene prima che sia stata constatata violazione o sia avviato il procedimento di accertamento. Modalità: Valgono le stesse modalità indicate al punto "4".	Sanzione amministrativa del 15% (metà del 30%) sull'ammontare dell'imposta omessa o tardivamente versata.

Per gli interessi moratori sino al 31.12.1998 il tasso legale è del 5% annuo.
 Per gli interessi moratori sino al 31.12.2000 il tasso legale è del 2,5% annuo.
 Per gli interessi moratori sino al 31.12.2001 il tasso legale è del 3,5% annuo.
 Per gli interessi moratori sino al 31.12.2003 il tasso legale è del 3% annuo.
 Per gli interessi moratori sino al 31.12.2009 il tasso legale è del 2,5% annuo
 Dal 01.01.2010 il saggio legale è stabilito nella misura annua del 1%.